



ENTE PARCO DELL'AVETO

Determinazione dirigenziale n. 50 del 27/04/2023

Oggetto: Richiesta VINCA per “Completamento del progetto di adeguamento al transito e regimazione delle acque delle viabilità ‘Casoni di Chiappozzo-Cresta del Chiappozzo’ e ‘Passo del Gatto-Costa spezzina del M. Coppello’” all’interno dell’area ZSC IT1331909 “Monte Zatta - Passo Bocco - Passo Chiapparino - Monte Bossea”;

RICHIAMATI:

la L.R. 28 del 10/07/2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”;

la D.G.R. 30 del 18/11/2013 per l’approvazione dei criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi, per quanto ancora applicabile;

la D.G.R. 211 del 19/03/2021 per il recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e di modifica alla suddetta DGR 30/2013;

la D.G.R. 1137-2022 del 18/11/2022 per “Adozione elenco pre-valutazioni, approvazione condizioni d’obbligo, aggiornamento format screening proponente ed approvazione format screening valutatore”;

il Piano integrato del Parco approvato con DCR n. 10/2019;

VISTA

la richiesta agli atti dell’ente in data 3 marzo u.s., prot. 264, inerente intervento per conto del Comitato di amministrazione dei Beni frazionali di Reppia e relativo a “Completamento del progetto di adeguamento al transito e regimazione delle acque delle viabilità ‘Casoni di Chiappozzo-Cresta del Chiappozzo’ e ‘Passo del Gatto-Costa spezzina del M. Coppello’”;

Dato atto che con la stessa si richiede l’archiviazione di precedente richiesta formulata in data 14 febbraio 2023 e agli atti dell’Ente prot. del.

CONSIDERATO

che l’intervento ricade in area RN2000 e in particolare nella ZSC IT1331909 Monte Zatta - Passo Bocco - Passo Chiapparino - Monte Bossea, il cui soggetto gestore, ai sensi della L.R 28 del 10.07.2009, è il Parco dell’Aveto;

che l’intervento suddetto è stata inserito dal proponente in apposito format “Screening di incidenza” contenente l’impegno ad assoggettarsi a pertinenti condizioni d’obbligo ai sensi degli atti sopra richiamati;

VISTA la documentazione trasmessa, ed in particolare gli allegati “Relazione di progetto” e relative planimetrie ed il “Format screening di V.INC.A-Proponente”, di cui alla DGR 1137/2022, appositamente predisposto;

PRESO ATTO altresì dei contenuti dell'allegato “Relazione di incidenza”, che - benché privo dei requisiti formali di cui alla DGR 30/2013 e in ogni caso ultroneo ai fini della presente procedura- riporta comunque informazioni utili circa l'intervento de quo;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è finalizzato al “completamento di un più grosso intervento di miglioramento della viabilità esistente a servizio dei terreni di proprietà dei Beni Frazionali; nello specifico si tratta del ripristino di una viabilità interpoderale utilizzata un tempo per il trasferimento dai ricoveri invernali al pascolo estivo del bestiame e all'approvvigionamento di foraggio”, ed ha pertanto finalità di servizio ad attività agro-silvo-pastorale;

RICHIAMATA la normativa di settore per la tutela della biodiversità e le disposizioni statali e regionali di indirizzo in materia;

RICHIAMATO in particolare il Piano Integrato del Parco, approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 10/2019 che, all'art. 65, c. 5, stabilisce che la realizzazione di viabilità di servizio alle attività agro-silvo-pastorali possa essere oggetto di forme di valutazione di incidenza semplificata;

RITENUTO pertanto che l'intervento possa essere oggetto di valutazione tramite le procedure semplificate di cui alla DGR 1137/2022, ed in particolare attraverso “Format screening di V.INC.A-Proponente”;

VISTO

il format valutatore (all. D, DGR 1137/2022) relativo allo screening in questione, debitamente compilato e avente esito positivo agli atti istruttori interni dell'Ente;

RITENUTO

- che lo screening di incidenza specifico possa concludersi positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione appropriata, dando altresì atto:

- che restano comunque fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme, indirizzi e regolamenti di settore (autorizzazioni, comunicazioni, ecc.), con particolare riferimento al rispetto delle condizioni d'obbligo pertinenti di cui alla D.G.R. sopra citata, con particolare riguardo a quelle sottoscritte dal proponente e di cui all'Allegato C della DGR 1137/22, lett. A, 1, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché quelle di cui alla lett. B, punti da 1 a 5 e 7, avuto specifico riguardo per i seguenti aspetti ambientali:

a) tutela degli esemplari di specie di orchidee selvatiche in fioritura eventualmente presenti nell'area di intervento

b) rigoroso rispetto dei tempi previsti (3 settimane lavorative) e del cronoprogramma lavori (intervento svolto nel mese di marzo)

c) utilizzo esclusivo di fiorume locale per l'attività di inerbimento delle scarpate nell'ambito degli interventi previsti finalizzati al miglioramento ambientale, e divieto di utilizzo di sementi non autoctone.

- che il presente atto è valido unicamente in relazione alle strette competenze di ente gestore della ZSC IT1331909 Monte Zatta - Passo Bocco - Passo Chiapparino - Monte Bossea assegnate all'Ente Parco dell'Aveto dalla LR 29/2010.

- che è fatta salva ogni altra normativa di tutela ambientale, paesistica, geomorfologica, escursionistica ecc. di competenza di altri enti e soggetti agli eventuali adempimenti delle quali l'intervento in oggetto dovrà essere subordinato.

- che la presente autorizzazione ha la durata di cinque anni;

- che è fatto obbligo ai richiedenti di fornire copia degli altri titoli autorizzativi eventualmente acquisiti.

- che è fatto altresì obbligo ai richiedenti di dare comunicazione dell'inizio e fine lavori, anche al fine di eventuali verifiche circa il rispetto delle condizioni d'obbligo assunte, come sopra meglio dettagliate.

- che il presente atto è valido unicamente in relazione alle strette competenze di ente gestore della ZSC IT1331909 Monte Zatta - Passo Bocco - Passo Chiapparino - Monte Bossea assegnate all'Ente Parco dell'Aveto dalla LR 29/2010.

- che è fatta salva ogni altra normativa di tutela ambientale, paesistica, geomorfologica, escursionistica ecc. di competenza di altri enti e soggetti agli eventuali adempimenti delle quali l'intervento in oggetto dovrà essere subordinato.

VISTI

inoltre il D. Lgs. n. 267/2000;

l'art. 4 del D.L.gs 165/2001;

l'art. 50 della Legge Regionale 12/1995;

l'art. 37 dello Statuto dell'Ente Parco dell'Aveto;

IL DIRETTORE DETERMINA

per quanto espresso in precedenza:

- di ritenere concluso positivamente lo screening di incidenza specifico per "", senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata, dando altresì atto:

- che restano comunque fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme, indirizzi e regolamenti di settore (autorizzazioni, comunicazioni, ecc.), con particolare riferimento al rispetto delle condizioni d'obbligo pertinenti di cui alla D.G.R. sopra citata, con particolare riguardo a quelle sottoscritte dal proponente e di cui all'Allegato C della DGR 1137/22, lett.

A, 1, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché quelle di cui alla lett. B, punti da 1 a 5 e 7, avuto specifico riguardo per i seguenti aspetti ambientali:

a) tutela degli esemplari di specie di orchidee selvatiche in fioritura eventualmente presenti nell'area di intervento

b) rigoroso rispetto dei tempi previsti (3 settimane lavorative) e del cronoprogramma lavori (intervento svolto nel mese di marzo)

c) utilizzo esclusivo di fiorume locale per l'attività di inerbimento delle scarpate nell'ambito degli interventi previsti finalizzati al miglioramento ambientale, e divieto di utilizzo di sementi non autoctone.

- che il presente atto è valido unicamente in relazione alle strette competenze di ente gestore della ZSC IT1331909 Monte Zatta - Passo Bocco - Passo Chiapparino - Monte Bossea assegnate all'Ente Parco dell'Aveto dalla LR 29/2010.

- che è fatta salva ogni altra normativa di tutela ambientale, paesistica, geomorfologica, escursionistica ecc. di competenza di altri enti e soggetti agli eventuali adempimenti delle quali l'intervento in oggetto dovrà essere subordinato.

- che la presente autorizzazione ha la durata di cinque anni;

- che è fatto obbligo ai richiedenti di fornire copia degli altri titoli autorizzativi eventualmente acquisiti.

- che è fatto altresì obbligo di dare comunicazione dell'inizio e fine lavori, anche al fine di eventuali verifiche circa il rispetto delle condizioni d'obbligo assunte, come sopra meglio dettagliate.

- che il presente atto è valido unicamente in relazione alle strette competenze di ente gestore della ZSC IT1331909 Monte Zatta - Passo Bocco - Passo Chiapparino - Monte Bossea assegnate all'Ente Parco dell'Aveto dalla LR 29/2010.

- che è fatta salva ogni altra normativa di tutela ambientale, paesistica, geomorfologica, escursionistica ecc. di competenza di altri enti e soggetti agli eventuali adempimenti delle quali l'intervento in oggetto dovrà essere subordinato.

Di disporre di dare comunicazione degli esiti del presente atto al Comune di Ne e ai Carabinieri Forestali competenti per territorio.

F.to IL DIRETTORE DEL PARCO

(dott. Paolo Cresta)